

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 01.07.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.08.2019, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.339,99, di cui € 142,59, a titolo spese di istruttoria; € 416,50, a titolo di commissioni di attivazione; € 1.786,14, a titolo di commissioni di intermediazione, detratto l'abbuono di € 5,15 riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Chiede inoltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 300,00.

L'intermediario, costituitosi, premette di avere improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali. Eccepisce, inoltre, che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia non comporterebbe il riconoscimento della rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma confermerebbe – in linea con la giurisprudenza e gli orientamenti dell'organo di vigilanza – il diritto al rimborso dei costi la cui natura sia ontologicamente *recurring*. Reputa, infine, che tale pronuncia non possa dispiegare effetti su un rapporto definitivamente venuto meno a seguito dell'estinzione anticipata e che l'art. 16 della Direttiva non avrebbe efficacia diretta nei rapporti tra privati. Tanto premesso, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi e, con riferimento agli oneri erariali, evidenzia che essi sono stati versati all'erario. Rappresenta la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione,

dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento. Richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che avrebbero qualificato la domanda del cliente, relativa al rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo. Reputa che tale costo, non obbligatorio per ottenere il credito, non potrebbe rientrare nella definizione di costo totale del credito e che, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione. Sostiene la non ripetibilità delle commissioni di attivazione e delle spese istruttorie, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento. Chiede, pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e pari a € 337,12.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la*

quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Spese istruttorie, sia della Commissione di intermediazione, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Rileva, altresì, la natura *recurring* delle Commissioni di attivazione, corrispettive anche di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 71	
rate residue 49	
TAN ▶ 6,72%	

		% restituzioni
- in proporzione lineare		40,83%
- in proporzione alla quota		19,06%

r/c:	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 142,92	€ 66,72	○		€ 66,72
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.020,60	€ 416,75	€ 194,57	○		€ 416,75
○	c. intermediazione (up front)	€ 4.374,00	€ 1.786,05	€ 833,86	○		€ 833,86
○					○		
○					○		
○					○		
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.317,33
interessi legali							si

Il ricorrente domanda la rivalutazione monetaria. La richiesta non può essere accolta, atteso che, nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione rileva *sub specie damni* e che non è stato fornito alcun elemento probatorio al riguardo. Parimenti, non può essere accolta la richiesta di refusione delle spese difensive, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.317,33, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18195 del 20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS